



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 262 del 9 marzo 2026

Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2026

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto il Decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2025, recante la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 22 gennaio 2026, al numero 253;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il

termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista la nota prot. CGRTS-0038578-P-08/10/2025 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. l'intenzione di prorogare la Convenzione stipulata in data 6/12/2016, nelle more del perfezionamento della convenzione per l'anno 2026, nonché di proseguire nell'espletamento delle attività previste dalla Convenzione vigente, alle medesime condizioni;

Vista la nota prot. CGRTS-0044369-A-11/11/2025 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta, specificando la data del 31 marzo 2026 quale termine finale della proroga della Convenzione in essere;

Considerato che:

- l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lett. b) del comma 3, del citato articolo 50, dispone che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.A. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
- in attuazione della lett. b), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n.189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;
- con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 è stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo Addendum;
- con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.A. ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della "Convenzione";
- l'articolo 5, §2, della richiamata Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.A. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima;

- con Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia fino al 31 dicembre 2021, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- con Ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia fino al 31 dicembre 2022, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- con Ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2023;
- con Ordinanza n. 167 dell'8 febbraio 2024 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2024;
- con Ordinanza n. 220 del 30 gennaio 2025 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2025;
- che la convenzione è stata sottoscritta in data 7 marzo 2025;

Visti inoltre:

- il comma 573, dell'art. 1, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, a norma del quale *“Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026”*;

- il comma 586, dell'art. 1, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, a norma del quale *“Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*;

Ritenuto, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.A. in data 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2026, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lett. “A”;

Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalla suddetta convenzione con Invitalia S.p.A. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'articolo 4, comma 3, decreto legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, articolo 50, comma 8 e comma 9-quater, introdotto dall'articolo 57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*split payment*);

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 01 marzo 2026 è pari a euro 1.553.929.025,04;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata la necessità di non generare soluzioni di continuità nelle attività connesse alla ricostruzione e riparazione dei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e supportate dalle attività svolte da Invitalia S.p.A. in virtù della convenzione;

Ritenuto, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente Ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 5 marzo 2026;

DISPONE

Articolo 1

(Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con

**l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-
Invitalia)**

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, allegato alla presente Ordinanza sotto la lettera “A”, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione è integrata ed estesa fino 31 dicembre 2026 conformemente a quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura massima di euro 10.655.737,70 esclusa IVA, come specificato nel relativo Allegato A-*octies* “Nuovo Quadro Economico 2026” si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 01 marzo 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.553.929.025,04.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

III ATTO INTEGRATIVO ED ESTENSIONE DURATA DELLA CONVENZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO E INVITALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO E DI TIPO AMMINISTRATIVO – CONTABILE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA

Tra

Il Sen. Avv. Guido Castelli in qualità di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, prorogato con decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327 e del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025 e da ultimo, ulteriormente prorogato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026 registrato dalla Corte dei conti in data 29 gennaio 2026, al n. 328; nonché Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n.40 nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2026 (di seguito, Commissario straordinario):

e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella (di seguito, INVITALIA)

*** * ***

- il decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.” la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza

in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

- in particolare l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività da essa svolta. In particolare, l’articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo. n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall’articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;
- il 27 marzo 2007 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);
- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l’Agenzia “quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale” (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di “sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2);
- l’articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l’altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce INVITALIA quale società in house dello Stato;
- l'Agenzia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nello specifico, l'articolo 226, comma 1, che dispone che decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 229, comma 2, del su richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa” che al comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, che, al comma 2, prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;
- lo stesso comma 2, che prevede altresì che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività,

delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”, e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

- l’articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2”;
- l’articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;
- l’articolo 3 dell’allegato I.1 al decreto legislativo n. 36/2023, che definisce alla lettera e) «affidamento in house» come “l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE”;
- il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona

giuridica controllata;

- il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che per INVITALIA ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
- il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 27 giugno 2017 approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di INVITALIA, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
- il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU

n. 218 del 19 settembre 2018, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, ed, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del consiglio dei Ministri - Commissario straordinario, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- la nota prot. Invitalia. n. 0379444 del 17 novembre 2025, con la quale Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2022-2024 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Agenzia per i compiti affidati da

Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- che il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 00245508 del 18 novembre 2025, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2022-2024 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 97,60%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- il citato Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, recante l'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA individua gli affidamenti da sottoporre all'obbligo della preventiva approvazione ministeriale negli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro al netto dell'IVA;

DATO ATTO CHE

- in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 189 (di seguito “decreto – legge”) recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del suddetto decreto- legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la Struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2;

- la lett. b), del comma 3, del citato articolo 50 come modificato dall'articolo 57 "*Disposizioni in materia di eventi sismici*" del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone, inoltre, che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con INVITALIA S.p.A. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
- con Ordinanza commissariale n. 2 del 10 novembre 2016 è stato approvato lo schema di convenzione con INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;
- con Ordinanza commissariale n. 45 del 15 dicembre 2017 è stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo Addendum;
- con Ordinanza commissariale n. 71 del 30 gennaio 2019 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e INVITALIA ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018;
- in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della "Convenzione";
- con Ordinanza commissariale n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato, approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della Convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2021;
- in data 30 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2021 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
- con Ordinanza commissariale n. 125 del 10 febbraio 2022 è stato approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- in data 28 febbraio 2022 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2022 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
- in data 12 maggio 2022 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto di riconduzione dei rapporti in cui INVITALIA garantisce, tra l'altro, di far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento delegato soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo "GDPR") e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- con Ordinanza commissariale n. 134 del 3 febbraio 2023 è stato approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2023;

- in data 10 marzo 2023 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2023 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
- con Ordinanza commissariale n. 167 dell'8 febbraio 2024 è stato approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2024;
- in data 6 marzo 2024 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2024 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
- l'articolo 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;
- nelle more del perfezionamento del quadro normativo recante la proroga, per l'anno 2025, dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, con nota prot. INV-AD 0000898 dell'11/11/2024 dell'Amministratore Delegato dell'Agenzia, in riscontro alla richiesta formulata dal Commissario straordinario con nota prot. CGRTS-0038436-P-02/10/2024 è stata concordata tra le Parti la proroga fino al 31/03/2025 della Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, alle medesime condizioni precedentemente previste;
- con Ordinanza Commissariale n. 220 del 30 gennaio 2025, registrata dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2025 al n. 586, è stato approvato lo schema di Atto per il rinnovo e l'integrazione della Convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2025;
- nelle more del perfezionamento del quadro normativo recante la proroga, per l'anno 2026, dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, con nota prot. INV-AD 0000899 dell'11/11/2025 dell'Amministratore Delegato dell'Agenzia, in riscontro alla richiesta formulata dal Commissario straordinario con nota prot. CGRTS-0038578-P-08/10/2025 è stata concordata tra le Parti la proroga fino al 31/03/2026 della Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, alle medesime condizioni precedentemente previste;
- con Ordinanza Commissariale n. ____ del ____, registrata dalla Corte dei Conti in data ____ al n. ____, è stato approvato lo schema di Atto per il rinnovo e l'integrazione della Convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2026;

VISTI

- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", in particolare l'art. 1, comma 590, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;
- l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025 che stabilisce che "Allo scopo di

assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui: a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016; b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto- legge n. 189 del 2016; c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016; d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016; e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.”;

- l'articolo 1, comma 586, della citata legge n. 199 del 2025 che ha disposto che “Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;

VISTI ALTRESI'

- la nota Prot. CGRTS-0038578-P-08/10/2025 con la quale il Commissario straordinario richiede ad INVITALIA “la prosecuzione delle attività previste dalla vigente Convenzione, in scadenza al 31 dicembre 2025, in regime di proroga, alle medesime condizioni, nelle more della definizione della convenzione per l'anno 2026, confermando, altresì, la continuità della collaborazione del personale presso gli USR e presso la Struttura commissariale”;
- la nota di INVITALIA inviata in data _____, prot. ____ con cui è stata trasmessa la proposta di Atto integrativo ed estensione della Convenzione sisma Centro Italia per l'anno 2026;

- la nota _____ del _____ acquisita in data ____ al protocollo INVITALIA n. _____ - con la quale il Commissario straordinario ha comunicato ad INVITALIA l'esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 7, co. 2 del Codice degli Appalti;
- la nota del _____ prot. _____, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale servizi di vigilanza divisione VIII – Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal MIMIT, ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

Alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e INVITALIA addiventano alla stipula del presente atto integrativo, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 5, §2, della Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, che ha specificatamente stabilito che *ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo* alla Convenzione medesima.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 (Oggetto)

1. La Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 570, della legge n. 199 del 2025 che proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2026.
2. Il presente Atto è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla citata Convenzione del 6 dicembre 2016, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate o emendate dal presente Atto;
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. g), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, INVITALIA, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, garantisce lo svolgimento:

- a) dell'attività di supporto legale, amministrativo-contabile e tecnico–ingegneristico attraverso l'individuazione di idoneo e competente personale necessario:
 - 1) al funzionamento e allo svolgimento delle attività della struttura commissariale;
 - 2) al supporto delle attività degli USR, per l'attuazione delle ordinanze commissariali;
- b) dell'attività dei servizi di supporto alla comunicazione istituzionale della struttura commissariale secondo le direttive impartite dal Commissario, o di persona da lui delegata;
- c) dell'attività di supporto alla struttura commissariale in ambito “privacy”;
- d) dell'attività di supporto continuativo alla corretta implementazione delle misure di tipo organizzativo previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione ex Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- e) dell'attività di manutenzione, gestione ed implementazione evolutiva degli applicativi:
 - 1) SEM_Strumenti Emergenziali per la presentazione, mediante procedura informatizzata, delle dichiarazioni relative alle misure di assistenza abitativa in riferimento all'annualità 2026;
 - 2) GE.CO_Gestionale per la Contabilità Straordinaria intestata al Commissario per supportare i processi amministrativi di formazione, gestione e monitoraggio della spesa.
- f) dell'attività di supporto legale, amministrativo-contabile e tecnico operativo necessario a garantire la ricostruzione pubblica e privata nel territorio dei Comuni di Brisighella (RA), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto (FC) in conseguenza degli eventi sismici del 18 settembre 2023, anche con attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria.
- g) dell'attività di supporto tecnico-operativo al RUC del CIS sisma 2016 per:
 - 1) la ricognizione e il monitoraggio rafforzato sullo stato di attuazione degli interventi, ai fini dell'individuazione delle eventuali criticità e la definizione delle tempistiche di attuazione degli interventi;
 - 2) l'individuazione delle possibili misure di accelerazione, anche attraverso l'attivazione della centrale di committenza Invitalia per la definizione, l'avvio e la gestione delle procedure di affidamento necessaria per la realizzazione degli interventi laddove necessarie;
 - 3) supporto tecnico-operativo ai Soggetti Beneficiari per la risoluzione di criticità tecnico-progettuali e giuridico-amministrative inerenti all'attuazione degli interventi del CIS;
- h) dell'attività di supporto alla struttura commissariale e agli uffici speciali per la ricostruzione

per le attività da svolgere in attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 223 del 31/01/2025.

4. L'Agenzia, nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica e funzionalità dell'azione amministrativa.

5. Le attività di cui al comma 3 saranno svolte da INVITALIA anche sui sistemi del Commissario straordinario nel rispetto della normativa di riferimento, come meglio precisato nel successivo articolo 6, comma 3.

6. Le attività di cui al presente Atto integrativo possono essere svolte dalle risorse professionali dedicate sia in presenza - anche presso la struttura del Commissario straordinario e presso gli Uffici Speciali regionali per la Ricostruzione - sia operando attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), in linea con il CCNL dell'Agenzia. Per tutte le attività il personale INVITALIA opererà in stretta sinergia con la Struttura commissariale.

Articolo 3 **(Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni)**

1. La presente estensione della Convenzione sarà efficace e produttiva di effetti dal giorno della sua sottoscrizione, e comunque solo dopo l'autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui alle premesse e in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 34 e ss.mm.ii. e scadrà il 31 dicembre 2026, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale.

2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.

3. INVITALIA si impegna a procedere, nelle more del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione ed il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a INVITALIA tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime.

Articolo 4 **(Corrispettivo e modalità di pagamento)**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto, il Commissario straordinario riconosce ad INVITALIA un importo massimo annuo pari ad euro 10.655.737,70 (diecimilioniseicentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/70) IVA esclusa corrispondente ad euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) IVA inclusa come specificato nell'Allegato A-*octies* "Nuovo Quadro Economico 2026".

2. L'eventuale superamento in fase di consuntivazione dell'importo massimo del corrispettivo di cui al comma precedente, debitamente documentato, troverà copertura nelle economie delle annualità precedenti.
3. Le Parti concordano che la composizione delle singole voci di costo del Quadro Economico 2026 di cui alle lettere "A_figure professionali", "B_Altre voci di costo" e "C_Spese generali" nonché i relativi saldi delle medesime macrovoci A, B e C del piano economico-finanziario previsionale di cui all'Allegato A-*octies* potranno essere modificate in sede di rendicontazione effettiva, in base alle attività e ai costi effettivamente sostenuti nel corso dell'annualità oggetto del presente Atto Integrativo.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. h) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dal presente rinnovo, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come disciplinato al comma 3-quinquies e al comma 9-quater dell'articolo 50 del decreto- legge medesimo.
5. La struttura operativa delle risorse dell'Agenzia che saranno assegnate alla Struttura commissariale o agli USR, sarà articolata in funzione delle quattro tipologie professionali e delle relative tariffe come indicate nella tabella successiva.

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti nel caso di dipendenti di INVITALIA o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto o delle responsabilità a loro assegnati.	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrati come quadri, nel caso di dipendenti di INVITALIA o di sue controllate.	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa.	€ 350
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 237

6. Il Commissario riconosce a titolo di anticipo ad INVITALIA un importo pari al 25% del corrispettivo di cui al comma 1, da pagare entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione

del presente Atto Integrativo, previa autorizzazione da parte del Commissario medesimo all'emissione della relativa fattura di acconto da parte di INVITALIA – codice univoco per la fatturazione: 2SOYP7.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. i) e j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, il corrispettivo, come stabilito dal primo comma del presente articolo, è versato, al netto dell'anticipo di cui al precedente comma 6 riproporzionato su ciascuna rendicontazione semestrale presentata, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, che INVITALIA emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016, come modificato dall'Addendum alla Convenzione siglato in data 3 Gennaio 2018 secondo quanto disposto nel successivo articolo.

Art. 5 **(Rendicontazione e verifica delle prestazioni)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. j), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, la rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, INVITALIA trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nel semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla Convenzione del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii., che per chiarezza si allega al presente atto (Allegato B-sexies disciplinare di rendicontazione).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. m), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016, al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte di INVITALIA.

3. In applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) l'IVA relativa all'operazione verrà versata dal Commissario direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "Legge di stabilità 2015").

Articolo 6 **(Trattamento dei dati)**

1. Il Commissario straordinario e Invitalia si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell’altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per le attività relative alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione.

3. Il Commissario straordinario, quale Titolare del trattamento, esercita le sue funzioni come previsto dall’articolo 2, comma 4 del DPCM del 25 maggio 2018.

4. Il Commissario straordinario, per le attività delegate a Invitalia con la presente Convenzione, individua l’Agenzia quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l’atto di nomina e le istruzioni riportate nell’Allegato C, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell’Agenzia equivale ad accettazione della nomina.

Articolo 7 **(Obblighi di trasparenza e pubblicità)**

5. Le parti si impegnano ad assolvere gli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190.

Articolo 8 **(Contenzioso e foro competente)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett. p), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, a conferma di quanto previsto dall’art. 10 della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento del presente contratto

sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 9

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Struttura Commissariale)

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Struttura commissariale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Struttura e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

Articolo 10

(Norme di rinvio)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile ed è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

- Allegato A-octies – “Nuovo Quadro Economico 2026”;
- Allegato B- sexies disciplinare di rendicontazione (aggiornamento del disciplinare di rendicontazione alla Convenzione del 6 dicembre 2016);
- Allegato C-nomina Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.P.A. Amministratore Delegato Dott. Bernardo Mattarella	<i>(Firmato digitalmente)</i>
Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Sen. Avv. Guido Castelli	<i>(Firmato digitalmente)</i>

ALLEGATO A-octies alla Convenzione

NUOVO QUADRO ECONOMICO 2026

A - Figure professionali	TARIFFE	IMPEGNO RISORSE	GG TOTALI	COSTO
Qualifica				
<i>A-1 Attività diretta</i>				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	1.075,00 €	0,6	129	138.675,00 €
Personale Esperto (ESP)	680,00 €	15,3	2.468	1.678.240,00 €
Personale di livello superiore (SP)	350,00 €	19,7	3.770	1.319.500,00 €
Personale di livello operativo (JP)	237,00 €	106,4	22.481	5.327.997,00 €
Totale A		142,0	28.848	8.464.412,00 €
B - Altre voci di costo				
B.1 Spese missione e trasferte				40.287,42 €
B. 2 Ore di straordinario valorizzate in giornate				120.000,00 €
b.3 Costi beni e servizi				400.000,00 €
Totale B				560.287,42 €
Totale A Giornate uomo + B Altre voci di costo (A+B)				9.024.699,42 €
C- Spese generali (19% di A + B.2)				1.631.038,28 €
TOTALE comprensivo delle Spese generali				10.655.737,70 €
IVA al 22%				2.344.262,30 €
TOTALE IVA INCLUSA				13.000.000,00 €

Gli importi indicati risultano esclusivamente di natura previsionale e nel corso dell'annualità 2026 potranno essere oggetto di adeguamento tra le diverse voci di costo e all'interno delle stesse. L'eventuale superamento, in fase di consuntivazione, dell'importo di € 13.000.000,00, debitamente documentato, troverà copertura nelle economie delle annualità precedenti.

ALLEGATO B-sexies alla Convenzione

DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

(disciplinare di rendicontazione alla Convenzione del 6 dicembre 2016 come modificato dall'Addendum del 3 Gennaio 2018 e del 7 Marzo 2019)

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19% - rappresentate nella seguente tabella:

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrare come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrare come quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate;	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa	€ 350
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 237

PERSONALE INVITALIA (DIPENDENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI) E PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime nonché per il lavoro del personale non dipendente con contratti di somministrazione sulla base del contratto di somministrazione e della relativa fattura, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
- numero delle giornate effettuate;
- valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

2. ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
- viaggi e spese di missione, autorizzati dai competenti organi della Struttura commissariale;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all’acquisizione del personale tramite agenzia interinale (aggio);
- tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.

Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Alle singole voci di costo di cui alla tabella sopra riportata “altre voci di costo b.1 e b.3” non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19%.

Il rimborso delle spese di missione e trasferte sarà effettuato sulla scorta della Policy trasferte Invitalia che disciplina tale materia.

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in applicazione dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in qualità di Titolare del trattamento ex art. 2, co. 4, DPCM 25 maggio 2018:

- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Invitalia (di seguito Agenzia o Invitalia) è una società in house dello Stato ai sensi del d.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., e che con direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Invitalia è stata indicata "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale";
- ritenuto che Invitalia, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che i sistemi informativi di Invitalia operano secondo gli standard di riferimento ISO/IEC 27001 attestanti il pieno rispetto delle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;
- visti i modelli organizzativi adottati da Invitalia in conformità alle Norme in materia di protezione dei dati personali;
- vista la *"Convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo ed Invitalia per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze*

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria” e successivi Atti integrativi;

- rilevato che i compiti affidati ad Invitalia sono specificati all’articolo 2 del III Atto integrativo di cui il presente atto costituisce allegato, e che effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito Agenzia e/o Invitalia) Responsabile del trattamento dei dati in ordine alle “*attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*” come meglio declinate all’articolo 2 del III Atto integrativo.

L’Agenzia è incaricata di svolgere l’attività suddetta con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, che accetta.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati egli è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento. Misure tecniche e organizzative

Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile, in questo atto designato, deve essere effettuato per conto del Titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. A tale scopo il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell’art. 28, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679, di aver già adottato i) un Sistema privacy, ii) un manuale di sistema di gestione dell’Information Technology, iii) misure tecniche e organizzative adeguate già condivise con il Titolare.

2. Tipo di dati personali e categorie di interessati

Per l’esecuzione dell’attività sopra descritta, ovvero nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9, comma 8, decreto-legge n. 152/2021, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 233/2021, il Responsabile tratta per conto del Titolare i dati personali di seguito indicati:

- Dati personali: dati anagrafici, dati di contatto, dati di navigazione, dati economico-finanziari, dati giudiziari.

Le categorie di interessati sono:

1. beneficiari di contributi (persone fisiche/legali rappresentanti di persone giuridiche) o tecnici delegati;
2. personale (interno ed esterno) della Struttura commissariale e degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR);
3. legali rappresentanti dei fornitori della Struttura commissariale e degli USR;
4. istanti di accesso agli atti e accesso civico;
5. soggetti coinvolti nelle segnalazioni di condotte illecite (segnalante e segnalato di whistleblowing);
6. legali rappresentanti o delegati dei soggetti attuatori;
7. persone fisiche coinvolte nelle gare d'appalto indette dai soggetti attuatori (es. commissari, rup, direttore dei lavori, tecnici, etc.);
8. rappresentanti o delegati e soci di operatori economici partecipanti/aggiudicatari delle gare d'appalto indette dai soggetti attuatori;
9. componenti dell'impresa e familiari conviventi ai fini delle verifiche antimafia di operatori economici aggiudicatari delle gare d'appalto indette dai soggetti attuatori;
10. partecipanti a eventi tematici (es. utenti vari, rappresentanti di Istituzioni, rappresentanti di Associazioni di categoria);
11. utenti che accedono tramite spid alla piattaforma Sem - Strumenti Emergenziali: istruttori di Comuni, personale delle Regioni, istanti/ beneficiari (persone fisiche) o delegati;
12. persone fisiche/ legali rappresentati di persone giuridiche beneficiari di pagamenti da parte del Commissario straordinario, i cui dati sono inseriti nella piattaforma Ge.CO - Gestionale per la Contabilità Straordinaria;
13. legali rappresentati o delegati delle Amministrazioni pubbliche sottoscrittrici del CIS;
14. legali rappresentanti o delegati dei beneficiari del CIS.

3. Sub-Responsabile

Per l'esecuzione delle attività delegate oggetto di nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato, in via generale, a ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (Sub-Responsabili) nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal GDPR.

Il Sub-Responsabile del trattamento, ove nominato, dovrà rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile del trattamento dalla normativa in materia di protezione dei

dati personali e dal Titolare con il presente atto e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che lo stesso dovesse impartire.

Tali obblighi verranno imposti al Sub-Responsabile salvo che la particolare natura del servizio acquisito richieda necessariamente, per la fruizione dello stesso da parte del Titolare, l'adesione a condizioni generali inerenti alla protezione dei dati personali stabilite dal fornitore. In quest'ultimo caso, quindi, sarà compito del Responsabile, prima di procedere alla stipula di accordo con il fornitore, verificare che le condizioni generali definite dal fornitore non contrastino con le istruzioni ricevute dal Titolare. Il Sub-Responsabile dovrà, in ogni caso, adempiere alle prescrizioni del GDPR, ivi incluse quelle relative alle misure di sicurezza e alla privacy by default e by design, anche se, eventualmente, attuate sulla base delle condizioni e dei termini per la protezione dei dati personali stabilite da quest'ultimo.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile ove abbia trasferito allo stesso gli stessi obblighi e le stesse istruzioni ricevute dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare di eventuali nomine o sostituzioni di Sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile del trattamento si impegna comunque a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR, per quanto applicabili.

4. Durata e finalità del trattamento da parte del Responsabile

Il trattamento è previsto per l'intera durata dell'incarico conferito dal Titolare con la Convenzione e comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

5. Diritti e obblighi del Responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;

- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati;
- j) procedere alla nomina del proprio/i Amministratore/i di Sistema, in adempimento a quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento.

6. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 GDPR.

7. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28 c. 10 GDPR.

8. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se

non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

9. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- j) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento e ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- a) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- b) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- c) individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- d) individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi, se effettuati;
- e) descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;

- f) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- g) ogni qualvolta si raccolgano dati personali per conto del Titolare, assicurarsi che venga fornita l'informativa predisposta dal Titolare ai soggetti interessati;
- h) adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, qualora si operi su sistemi propri dell'Agenzia;
- i) definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- j) definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- k) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- l) segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- m) individuare, tra i propri lavoratori addetti alle attività oggetto del presente atto, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- n) recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- o) adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- p) stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Di seguito vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato agli autorizzati al trattamento del Responsabile.

Con particolare riferimento al personale di INVITALIA coinvolto nello svolgimento dei servizi presso il Titolare, si precisa che tali autorizzati al trattamento verranno abilitati direttamente dal Titolare ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dal Titolare stesso secondo le proprie disposizioni organizzative.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 13 e/o 14 da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) il personale del Responsabile coinvolto nello svolgimento dei servizi presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso la struttura commissariale centrale è abilitato dal Titolare ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dal Titolare stesso secondo le proprie disposizioni organizzative;
- f) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- g) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- h) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti al ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nella Convenzione di cui il presente atto costituisce allegato;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività di competenza, come previsto dalla Convenzione.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dichiara:

- a) di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- b) di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- c) di aver compreso e di attenersi alle istruzioni dettate dal Titolare;
- d) di impegnarsi a adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme.